

potrebbe essere tale da mettere nell' assoluta impossibilità di far giungere in tempo il ricorso. Non fu dunque che un' atto di rigorosa giustizia, che obbligò di non ammettere intieramente in tale riguardo la contraria disposizione dell' ordinanza ministeriale 28 agosto 1860 la quale, come può riuscire di una troppo dura applicazione per quella parte, che, del tutto impreparata, appena col ricorso fa il primo suo atto, così può benissimo esser applicata e lo fu infatti a coloro che con atti precedenti già avessero acquistato conoscenza dell' affare in corso, e si potessero fin d' allora ritenere obbligati anche per le norme generali di procedura a provvedersi durante la loro assenza d' un rappresentante nel luogo del Giudizio.

§. 158.

I ricorsi manifestamente estemporanei si rigetteranno tantosto. Quelli la cui estemporaneità non è manifesta, e gli altri prodotti in tempo si trasmetteranno indilatamente cogli atti relativi, e coi necessari estratti dei pubblici libri alla decisione del tribunale di appello, e da questo, se sono diretti contro le sue decisioni, alla suprema corte di giustizia.

Di ciò si darà notizia alle parti cui fu intimato il decreto di prima istanza, mediante rubrica.

Queste disposizioni si contengono tanto nella vigente procedura sommaria, quanto nel regolamento per l' Ungheria (§. 144).

§. 159.

Contro due conformi decreti di prima e seconda istanza non è ammesso ulteriore ricorso, e venendo prodotto dovrà essere senz' altro respinto, salvi i rimedii della via ordinaria civile (§. 136).

Il regolamento per l' Ungheria contempla anch' esso questa disposizione, la cui opportunità è ben giustificata dal bisogno di non lasciar troppo a lungo sospesi ed incerti i privati diritti, garantiti d' altronde abbastanza da due decisioni conformi.